

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 11

Istituzione del Comune di Cavallino Treporti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione

1. È istituito nella provincia di Venezia, il comune di Cavallino-Treporti mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Venezia.

2. Il territorio ad esso corrispondente è indicato nella cartografia e nella relazione descrittiva allegata alla presente legge.

Art. 2
Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

- elettori aventi diritto al voto	n.	10.160
- votanti	n.	7.790
- voti validamente espressi	n.	7.694
- voti favorevoli	n.	4.690
- voti contrari	n.	3.004

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Cavallino-Treporti ed il Comune di Venezia sono definiti ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Venezia, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 1999

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 29 MARZO
1999, N. 11 RELATIVA A:

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORI

ALLEGATI

A - RELAZIONE DESCRITTIVA

B - CARTOGRAFIA

ALLEGATO A

Oggetto: Comune confine Cavallino - Treporti

Il territorio del Comune di Cavallino-Treporti a partire da Ovest in senso antiorario è delimitato:

- dalla linea di costa nel tratto compreso tra il faro di Punta Sabbioni fino al confine con il Comune di Jesolo;
- dal tratto di confine con il Comune di Jesolo lungo il fiume Sile, il canale Casson fino alla confluenza con il canale Pordelio, lungo il fosso o canale Arco (che costeggia la valle Falconera) fino alla confluenza del canale Caligo;
- lungo il canale Arco fino al canale dei Bari;
- lungo il canale dei Bari fino al canale di S. Felice;
- lungo il canale di S. Felice fino al Porto di Lido in corrispondenza del faro di Punta Sabbioni.

Descrizione confine del Comune del Cavallino

Il confine proposto in senso antiorario è così descritto:

- ◆ dal faro di Punta Sabbioni (A) fino al fiume Sile (B) il limite di spiaggia;
- ◆ dalla foce del Sile (B) lungo il confine attuale con il Comune di Jesolo fino all'incrocio con il canale "Caligo" al punto (C);
- ◆ dal punto (C) fino al canale S.Felice e fino al terminal di Punta Sabbioni la spezzata determinata dai punti sottoelencati individuati in coordinate Gauss Boaga fuso est;

	E	N
C	2326804.9	5041562.6
1	2326744.0	5041600.0
2	2326694.0	5041821.0
3	2325626.0	5041855.0
4	2325454.0	5041947.0
5	2325308.0	5041943.0
6	2324922.0	5041322.0
7	2324322.0	5041249.0
8	2324140.0	5041436.0
9	2323552.0	5041566.0
10	2323275.0	5040894.0
11	2323062.0	5040748.0
12	2322767.0	5040624.0
13	2322680.0	5040732.0
14	2322894.0	5040357.0
15	2322884.0	5039856.0
16	2322105.0	5038870.0
17	2321303.0	5038780.0
18	2320781.0	5038738.0
19	2320364.0	5038487.0
20	2319506.4	5036892.9
21	2318503.6	5035948.1

- ◆ dal terminal di Punta Sabbioni al Faro ad una distanza di 80 metri dal paramento esterno della diga.

Superficie attuale del Comune di Venezia	459 025 172 mq	459.03 Km ²
Comune del Cavallino	44 867 890 mq	44.87 Km ²
Percentuale rispetto alla superficie totale del Comune di Venezia		9.77 %

Scala 1:20.000

Intervento grafico a cura dello Spagnoli Registrato per il territorio, Servizio Cartografico

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 marzo 1999, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Risultati della consultazione
- Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 29 marzo 1999, n. 11

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 marzo 1997, dove ha acquisito il n. 290 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Piccolo, Morosin, Chisso, Prior e Padoin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1 commissione consiliare in data 26 marzo 1997;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 marzo 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Alessio Morosin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 febbraio 1999, n. 1918;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 marzo 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 marzo 1999, n. 433/20406, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127,

con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a istituire il Comune di «Cavallino-Treporti», il cui territorio è compreso nell'ambito del Comune di Venezia ed è quasi coincidente con il quartiere n. 9, per il quale sussistono le condizioni previste dalla legge regionale 25/1992 in materia di variazioni provinciali e comunali.

Tale proposta, del marzo 1997, è stata ritenuta meritevole di accoglimento dal Consiglio regionale con provvedimento n. 38 in data 2 aprile 1998; ciò ha consentito lo svolgimento del referendum consultivo della popolazione interessata - indetto con deliberazione della Giunta regionale n. 3538 del 30 settembre 1998 - che ha avuto luogo il 13 dicembre 1998.

I risultati referendari, con 4.690 voti favorevoli, 3.004 voti contrari su 10.160 aventi diritto al voto ed effettivi 7.790 votanti, hanno dimostrato senza ombra di dubbio l'orientamento della maggioranza dei cittadini verso la creazione del nuovo Comune di Cavallino-Treporti.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d'Appello di Venezia ha accertato, in data 17 dicembre 1998, la regolarità della votazione proclamando i risultati definitivi.

Successivamente, con deliberazione n. 5175 del 28 dicembre 1998, la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze referendarie disponendone la pubblicazione nel BUR che è avvenuta sul n. 11 in data 9 febbraio 1999.

Spetta ora al Consiglio regionale l'approvazione della proposta di legge originaria sulla quale la Prima Commissione consiliare, in data 28 gennaio 1999, ha espresso - a maggioranza - parere favorevole, con i voti dei rappresentanti dei gruppi consiliari AN, FI, Misto con delega CCDV e LVR, mentre si sono riservati di esprimere in Aula consiliare la loro posizione i rappresentanti dei gruppi consiliari PDS-DS e RC.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Unità di progetto affari istituzionali e controllo.

5. Note agli articoli della legge regionale 29 marzo 1999, n. 11

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 11/1999 che la richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 3: Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".